



FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

REGOLAMENTO ATTIVITA' AGONISTICA

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 6 APRILE 2003
AGGIORNAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 5 NOVEMBRE 2005 ED IL 27 GENNAIO 2007
AGGIORNAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 24 GENNAIO 2009
AGGIORNAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO FEDERALE IL 7 DICEMBRE 2010

PARTE I - ATTIVITÀ AGONISTICA

1.00 Distinzione dell'attività agonistica

L'attività agonistica, svolta nell'ambito della F.I.B.S., si distingue in attività agonistica federale ed attività agonistica sociale.

L'attività agonistica federale comprende sia l'attività internazionale, stabilita dagli Organismi Internazionali, cui l'Italia prende parte, sia l'attività nazionale, così come stabilita dal Consiglio Federale ed organizzata dagli Organi Federali preposti, secondo le rispettive competenze.

L'attività agonistica sociale comprende l'attività organizzata dalle società affiliate.

1.01 Partecipazione e ammissione all'attività agonistica

- 1) Le Squadre Nazionali e le Rappresentative Federali partecipano e sono ammesse all'attività internazionale secondo le norme stabilite dagli Organismi internazionali competenti e dei quali la F.I.B.S. fa parte.

Possono far parte delle Squadre Nazionali e delle rappresentative federali i giocatori di nazionalità italiana, regolarmente tesserati, i quali sono convocati dal Presidente Federale, su indicazioni dei Managers responsabili, indipendentemente che essi svolgano attività agonistica o meno presso società italiane o straniere per le quali sono tesserati.

- 2) Le società, per essere ammesse dal C.F. a svolgere attività agonistica, debbono:
 - a) essere in regola con l'affiliazione e con l'iscrizione al campionato di competenza
 - b) avere tesserato almeno 15 giocatori
 - c) disporre di un campo omologato con le caratteristiche previste per la serie e/o categoria per la quale si richiede l'iscrizione.
 - d) essere in regola con tutte le altre disposizioni annualmente emanate dal CF
 - e) Non aver debiti di nessun genere con la FIBS

1.02 Svolgimento dell'Attività Agonistica

Il C.F. fissa, ogni anno, le date d'inizio e termine dell'attività agonistica federale.

L'attività agonistica sociale è subordinata allo svolgimento dell'attività agonistica federale.

1.03 Competenze e controllo

L'attività agonistica federale a carattere internazionale è organizzata dal Consiglio Federale e si svolge sotto il controllo del Presidente Federale, del Segretario Generale e/o di quanti altri eventualmente indicati dal C.F.

L'attività agonistica federale a carattere nazionale è organizzata dalla Commissione Organizzazione Gare Nazionale (C.O.G) e si svolge sotto il controllo tecnico disciplinare del Giudice Unico della serie di competenza (G.U.S., G.U.C.)

L'attività agonistica federale a carattere interregionale, Regionale o Provinciale, è organizzata dai Comitati Regionali di competenza, attraverso il Responsabile dell'attività agonistica regionale (R.A.A.R.), è coordinata dalla C.O.G. Giovanile e si svolge sotto il controllo tecnico disciplinare dei Giudici Unici Regionali (G.U.R.)

L'attività agonistica sociale si svolge sotto il controllo amministrativo degli Organi Federali competenti per il territorio nel quale si svolge tale attività.

PARTE II – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: CAMPIONATI BASEBALL E SOFTBALL

2.01 Campionati Baseball e Softball

I Campionati Nazionali baseball e softball, organizzati dalla F.I.B.S., sono disputati secondo le formule stabilite dal C.F. il quale, su proposta della C.O.G., approva i gironi, i calendari e gli orari di svolgimento delle gare dei Campionati Nazionali. L'organizzazione dei campionati minori è affidata alle C.G.C. ed ai R.A.A.R. con il coordinamento della C.O.G. giovanile.

Le serie dei Campionati Nazionali che danno luogo a promozione e/o retrocessione hanno un numero chiuso di partecipanti, ad eccezione dell'ultima serie che è sempre aperta a tutte le società affiliate.

Qualora dopo la data fissata per le iscrizioni, per qualunque motivo non fosse possibile lo svolgimento del campionato secondo la formula stabilita, il C.F. potrà ristrutturare i campionati dandone tempestiva comunicazione alle società.

La F.I.B.S., per quanto riguarda i Campionati Giovanili determina i limiti di età delle varie categorie, ne fissa le regole di svolgimento, ne stabilisce gli eventuali obblighi di partecipazione per le società iscritte ai Campionati Nazionali, demandandone poi l'organizzazione ai C.R. tramite i R.A.A.R. e sotto il controllo della C.O.G. giovanile.

Il C.F. su richiesta motivata dei C.R., per particolari esigenze di carattere regionale, può concedere deroghe alla normativa nazionale relativa ai Campionati Giovanili. Le società che, per lo svolgimento delle gare nella fase regionale o interregionale di regular season, utilizzeranno tali deroghe, non potranno accedere alle fasi successive di qualificazione ed alle fasi nazionali.

Le fasi successive a quelle regionali o interregionali di regular season sono organizzate direttamente dalla F.I.B.S. tramite la C.O.G. giovanile.

Per tutta l'attività agonistica federale valgono le norme approvate dal C.O.N.I. in tema di antidoping.

Il C.F. inoltre visto il comunicato del G.U.S. e del G.U.C., per l'eventuale sussistenza di sanzioni disciplinari ostative, proclama la squadra vincente il titolo di Campione d'Italia assoluto, le squadre vincenti la Coppa Italia e le squadre Campioni d'Italia delle varie categorie giovanili, nonché definisce le squadre promosse e retrocesse fra le varie serie di Campionati Nazionali.

2.02 Diritto di partecipazione

La società che abbia il diritto di partecipare ad una determinata serie di Campionato Nazionale o che comunque ne acquisisca il diritto, conserva tale suo diritto sino a quando non si verifichi una delle cause di decadenza espressamente previste nei successivi articoli.

2.03 Iscrizioni - Cauzioni

Le società iscrivendosi ai Campionati Nazionali di competenza assumono l'obbligo di parteciparvi, fino alla loro conclusione.

Le domande di iscrizione devono essere inviate alla Segreteria Generale della F.I.B.S. entro i termini stabiliti annualmente dal C.F.

Le società, contestualmente all'atto dell'iscrizione, devono effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della cauzione nella misura stabilita annualmente dal C.F. per ciascuna serie di campionato.

In caso di "ripescaggio" il versamento della integrazione della tassa di iscrizione e della cauzione dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Il versamento della tassa e/o, se prevista, della cauzione o del deposito della fideiussione bancaria non contestuale alla iscrizione al campionato comporta, qualora sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di iscrizione o alla comunicazione del ripescaggio, un'ammenda nella misura stabilita dal C.F..

Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni, senza che sia effettuato il versamento di cui sopra, la società inadempiente sarà esclusa dal Campionato e saranno applicate le sanzioni previste dal R. di G.

Il mancato versamento delle "tasse gara e spese organizzazione campionato", nei termini stabiliti nella C.A.A., provoca l'esclusione dal campionato, l'incameramento della cauzione e, ove previsto, la retrocessione per l'anno successivo all'ultima serie dei Campionati Nazionali.

2.04 Mancata iscrizione

La società, che non iscriva la propria squadra al campionato al quale ha diritto o non effettui i versamenti della tassa e della cauzione entro il termine stabilito, è considerata ad ogni effetto come rinunciataria e conserva il solo diritto di iscrivere la propria squadra all'ultima serie di campionato, purché lo faccia nei termini previsti.

2.05 Rinuncia espressa all'iscrizione entro i termini, con richiesta di iscrizione al Campionato di serie immediatamente inferiore

a) La società che ha il diritto di partecipare ad una determinata serie di Campionato Nazionale e che presenta, prima della scadenza dei termini, la dichiarazione di rinuncia ad iscriversi, contestualmente alla richiesta di iscrizione al campionato di serie immediatamente inferiore, qualora vi sia disponibilità di posto, ne acquisisce, con precedenza, diritto a parteciparvi e va esente da ogni provvedimento disciplinare e i giocatori rimangono vincolati con la società.

Qualora le società che rinunciano e che chiedono di iscriversi al campionato immediatamente inferiore siano più di una e non ci sia posto per tutte, la precedenza sarà data a quella meglio classificata nel campionato dell'anno precedente.

b) Qualora la società chieda l'iscrizione ad altro campionato diverso da quello immediatamente inferiore rispetto a quello a cui dovrebbe partecipare, e vi sia disponibilità di posto, ne acquisisce il diritto a parteciparvi con precedenza rispetto ad altri ripescaggi; va esente da ogni provvedimento disciplinare e i giocatori, a loro richiesta, possono andare in prestito gratuito ad altra società. Se al termine del campionato la società acquisisce il diritto a partecipare alla serie cui aveva rinunciato l'anno precedente, i giocatori rimangono vincolati alla società. In caso contrario saranno automaticamente liberi.

Le società partecipanti ai campionati IBL che escono dall'accordo di franchigia e si iscrivono ad un campionato federale mantengono la titolarità del tesseramento dei propri atleti per i successivi due anni.

Le rinunce di cui ai precedenti punti a) e b) non possono essere esercitate per più di una volta nel quadriennio olimpico; in tal caso la società che rinuncia al campionato a cui ha diritto viene retrocessa alla prima serie di accesso.

2.06 Rinuncia dopo l'iscrizione e prima dell'inizio dei campionati

La società che, dopo l'iscrizione ad una serie di campionato e prima che questo abbia inizio, rinunci espressamente a parteciparvi, prima che questo abbia inizio, oltre che essere passibile di sanzioni disciplinari e dell'incameramento della cauzione, è retrocessa per l'anno successivo all'ultima serie di campionato ed è tenuta al pagamento delle ammende previste.

E' facoltà degli Organi competenti, compatibilmente con le esigenze organizzative, provvedere alla sostituzione della società rinunciataria.

I giocatori non precedentemente ceduti in prestito ad un'altra società sono immediatamente liberi e possono essere tesserati per altra società.

I giocatori prestati precedentemente alla rinuncia sono liberi al termine dell'anno agonistico.

2.07 Rinuncia dopo l'inizio dei campionati

La società che, dopo l'inizio del campionato, rinunci espressamente a parteciparvi, oltre che essere passibile di sanzioni disciplinari previste dal R. di G., perde il diritto a qualsiasi eventuale indennità prevista per gare eventualmente già disputate, è retrocessa per l'anno successivo all'ultima serie di campionato ed è tenuta al pagamento delle ammende previste.

Nel caso la rinuncia si riferisca a campionati con promozione e retrocessione i giocatori sono immediatamente liberi e possono essere tesserati per altra società trascorso un mese dalla rinuncia di partecipazione al campionato.

Nel caso la rinuncia si riferisca a campionati giovanili i giocatori sono immediatamente liberi e tesserabili per altra società.

Una società è inoltre considerata rinunciataria al campionato di competenza alla terza rinuncia a gare di campionato (esclusi i play-off e finali) anche se non consecutive.

La rinuncia espressa o tacita comporta, per la classifica, l'annullamento di tutte le gare già disputate dalla squadra della società rinunciataria.

2.08 Rinuncia per cause di forza maggiore

Qualora, dopo l'iscrizione al Campionato, una società rinunci a parteciparvi, fornendo la prova certa e documentata che la sua rinuncia è stata determinata da gravi e straordinari motivi (strutture distrutte, perdita in massa di giocatori etc.), può in tal caso, per delibera del C.F., andare esente in tutto o in parte da quanto stabilito ai precedenti artt. 2.07 e 2.08 e dai provvedimenti previsti a suo carico.

2.09 Sostituzione Società rinunciataria

Il C.F., ad eccezione di quanto stabilito al precedente art. 2.05, stabilisce le norme per la sostituzione di società rinunciatarie a Campionati Nazionali.

2.10 Attività delle Squadre Nazionali e delle Squadre Rappresentative Federali

La convocazione nelle Squadre Nazionali o nelle Squadre Rappresentative Federali costituisce titolo di alto onore e di merito per i giocatori che sono chiamati a farvi parte e per le loro società.

Possono essere convocati anche i giocatori non tesserati per società italiane o che non stiano svolgendo attività agonistica pur essendo regolarmente tesserati presso società italiane o straniere.

I giocatori che, senza prova di legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre suddette, compresi gli allenamenti e i raduni, sono passibili di sanzioni disciplinari, così come le società che in qualche modo ostacolano od impediscono la partecipazione dei propri giocatori.

Il C.F. ha facoltà di vietare l'effettuazione di gare ufficiali nei giorni in cui si svolgono competizioni internazionali, alle quali prendono parte squadre nazionali o squadre rappresentative federali.

PARTE III – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: SVOLGIMENTO

3.00 Generalità

L'attività agonistica si svolge secondo i calendari ufficialmente diramati ed approvati dagli Organi competenti.

3.01 Indicazione del campo di gioco da parte della società

Al momento dell'iscrizione o, comunque, prima della compilazione dei calendari per l'attività agonistica federale, le società iscritte ai campionati devono indicare i campi omologati in cui saranno svolte le gare interne.

Le società sono le uniche responsabili della perfetta manutenzione del terreno e degli accessori dei campi di gioco, della loro rispondenza ai requisiti e misure risultanti dai verbali di omologazione.

Con l'indicazione del campo di gioco la società ne dichiara la completa disponibilità e assume la piena responsabilità civile per tutti gli incidenti comunque derivanti dallo svolgimento della propria attività sul campo indicato, indipendentemente dal fatto di esserne o meno proprietari.

3.02 Omologazione dei campi da gioco

- a) l'omologazione dei campi da gioco è obbligatoria e rappresenta la condizione indispensabile per poter svolgere l'attività agonistica federale
- b) la richiesta di omologazione dei campi di ogni serie e categoria, redatta sugli appositi moduli, va inoltrata alla C.I.B.S. che, previa visita di collaudo, rilascerà l'omologazione.
- c) La C.I.B.S. potrà delegare al C.R. competente per territorio l'omologazione dei campi destinati rispettivamente all'attività giovanile e/o alla Serie C
- d) nel caso un campo sia utilizzato da più società la richiesta di omologazione dovrà essere inoltrata da ciascuna società
- e) le spese inerenti alla visita di collaudo sono a carico delle società richiedente. Nel caso di cui al paragrafo d) del presente articolo, le spese saranno suddivise in parti uguali fra le società interessate
- f) ove, per accertate ed ineliminabili cause, il campo di gioco non risponda alle norme del R.T.G., la C.I.B.S. dovrà fissare regole speciali di campo ritenute opportune;
- g) l'omologazione di un campo è vincolante fino a che non siano apportate variazioni allo stesso. In tal caso dovrà essere richiesta una nuova omologazione
- h) è fatto obbligo alle società di tenere a disposizione degli arbitri, nel campo di gioco, il verbale di omologazione
- i) contro i provvedimenti adottati dalla C.I.B.S. è ammesso ricorso al Consiglio Federale;
- j) l'omologazione ha carattere e limiti puramente tecnico-sportivi e non comporta alcuna responsabilità della F.I.B.S. o dei suoi Organi, per incidenti verificatisi durante lo svolgimento delle gare
- k) è facoltà dell'arbitro capo, qualora a suo insindacabile giudizio ritenga che le regole speciali di campo predisposte dalla C.I.B.S. non siano sufficienti a consentire la regolarità del gioco, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie. Del fatto deve essere data dettagliata menzione nel rapporto di gara
- l) la C.I.B.S. ad omologazione avvenuta dovrà:
 1. trattenere n. 1 copia del modulo di cui al punto b)
 2. inviare n. 1 copia alla Segreteria Generale della F.I.B.S.
 3. inviare una copia al C.R. competente territorialmente
 4. inviare n. 1 copia al Comitato Provinciale di competenza
 5. inviare n. 1 copia alla società

3.03 Irregolarità effettive e sostanziali dei campi di gioco

L'arbitro capo ha il dovere di procedere d'ufficio, prima dell'inizio della partita, al controllo della regolarità e rispondenza del campo di gioco al verbale di omologazione.

La società ospitata, o entrambe le società in caso di incontri in campo neutro, qualora, prima dell'incontro, riscontrino irregolarità effettive e sostanziali del campo di gioco, hanno la facoltà di richiedere all'arbitro che tali irregolarità siano rimosse; la società ospitante o l'Ente organizzatore, qualora l'arbitro accerti che l'irregolarità del campo può essere rapidamente corretta, deve procedere immediatamente alle rettifiche chieste dall'arbitro stesso.

L'arbitro capo, a suo insindacabile giudizio, qualora risultassero irregolarità tali da non poter essere eliminate in breve tempo, può far giocare la partita procedendo in via d'urgenza alla omologazione, valida per la sola partita da disputare, in altra area di gioco sullo stesso terreno sportivo fissando, se del caso, le regole speciali di campo.

Nell'impossibilità di effettuare l'incontro, la società responsabile dell'irregolarità del campo sarà dichiarata perdente e sarà sanzionata con provvedimento del Giudice competente.

Dopo l'inizio della partita non sono più ammessi reclami per irregolarità del campo di gioco.

3.04 Variazioni del campo da gioco

Dopo la comunicazione ufficiale dei campi di gioco, non sono ammesse variazioni se non per cause di forza maggiore o per comprovate gravi esigenze di carattere organizzativo.

3.05 Indisponibilità ed impraticabilità dei campi di gioco

Qualora per un improvviso caso di forza maggiore si renda indisponibile o impraticabile il campo di gioco, indicato come proprio dalla società ospitante, o fissato dall'Organo competente, l'arbitro capo, sentiti i managers ma a suo insindacabile giudizio, è autorizzato a far giocare, la partita su altro campo già omologato esistente nello stesso comune, ovvero, in mancanza di questo, procedendo in via d'urgenza alla omologazione, valida per la sola partita da disputare, di altra area di gioco sullo stesso impianto sportivo fissando, se del caso, le regole speciali di campo.

3.06 Palle da gioco – omologazione e fornitura

Per i campionati di ogni Serie e categoria debbono essere usate palle da gioco ufficialmente omologate dal C.F.. Salvo diversa disposizione l'omologazione è valida per un quadriennio.

Le marche e i modelli delle palle ufficialmente omologate sono comunicate alle Società dalla Segreteria Generale della F.I.B.S.

Le palle devono portare il contrassegno della F.I.B.S. allo scopo previsto.

In ogni caso deve essere usato un solo tipo di palla omologata per ogni gara; la fornitura delle palle è a carico della società ospitante la quale deve consegnare all'arbitro capo, prima dell'inizio della gara, cinque palle nuove ed avere un'adeguata scorta di altre palle regolamentari per impiegarle in caso di necessità.

In caso di incontri in campo neutro dovuti a squalifiche di campo, è considerata società ospitante quella che, secondo il normale calendario di gara, avrebbe dovuto giocare in casa.

Per tutti gli incontri in campo neutro di spareggio, qualificazioni, tornei e concentramenti di qualsiasi serie o categoria, sia a livello nazionale che regionale, ciascuna delle due squadre interessate deve fornire tre palle, ed in caso di ulteriore necessità, un eguale numero di palle ciascuna.

In questo caso le palle da utilizzare devono essere quelle omologate per la serie a cui appartiene la gara in oggetto

Qualora, per mancanza di palle regolamentari omologate idonee, la gara non possa iniziare o non possa continuare, l'arbitro lo dichiara in referto e la società responsabile è soggetta alla punizione sportiva di perdita della gara.

Gli incontri devono essere disputati interamente con lo stesso tipo e marca di palle con il quale si è iniziata la partita.

3.07 Date e orari

Gli Organi competenti per i vari campionati fissano insindacabilmente le date e gli orari di svolgimento delle gare relative all'attività agonistica federale portandoli a conoscenza delle società interessate a mezzo dei comunicati ufficiali; in caso di urgenza possono essere usati anche altri mezzi idonei.

La comunicazione deve essere fatta in ogni caso con preavviso minimo di 7 giorni.

3.08 Variazioni al calendario ufficiale

La C.O.G., le C.G.C., i R.A.A.R., nelle rispettive sfere di competenza, hanno la facoltà di concedere variazioni o inversioni di campo, spostamenti di date e orario delle gare previste in calendario.

Le richieste, per essere prese in esame, debbono essere corredate dall'adesione scritta della società avversaria (salvo che per le variazioni dei campi di gioco), della ricevuta del versamento della tassa prevista dalle vigenti disposizioni federali e debbono pervenire all'organo competente almeno otto giorni prima della data fissata per la gara, anche a mezzo fax facendo poi seguire l'inoltro a mezzo lettera raccomandata.

La concessione del nulla-osta è facoltà discrezionale dell'organo competente.

Le variazioni concordate tra le società, senza l'autorizzazione dell'organo competente, sono prive di effetto.

3.09 Durata delle gare

Lo svolgimento delle gare è fissato per il baseball in nove innings e per il softball in sette innings.

Il C.F. può fissare lo svolgimento della gara in un numero inferiore di innings e/o porre alla gara un limite di tempo e/o stabilire un termine anticipato

3.10 Campi muniti di impianto di illuminazione: sopravvenuta oscurità

Le gare iniziate con luce diurna, in caso di sopravvenuta oscurità, qualora si svolgano su terreno dotato di impianto di illuminazione omologato per quelle società che hanno l'obbligo di tale struttura, devono proseguire con l'utilizzazione della luce artificiale.

3.11 Campi muniti di impianto di illuminazione: interruzione di energia elettrica

In caso di interruzione di erogazione di energia elettrica, le gare sono riprese nel momento in cui l'illuminazione stessa sarà ritornata di intensità sufficiente, anche se l'interruzione supera i 30 minuti. Il ragionevole tempo di attesa è determinato, insindacabilmente, dall'arbitro capo.

3.12 Ritardata presentazione in campo

La gara deve iniziare all'ora stabilita.

La società è responsabile disciplinarmente se causa ritardi all'effettivo inizio della gara.

3.13 Preavviso di ritardo

Se entro trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio della gara una squadra proveniente da altra sede preavvisa con qualsiasi mezzo il proprio ritardo e questo è dovuto a cause di forza maggiore, l'arbitro capo deve disporre, salvo che non ravvisi impedimenti per il regolare svolgimento della gara stessa, che il tempo di attesa venga opportunamente prolungato a suo insindacabile giudizio.

3.14 Mancata presentazione di una o entrambi le squadre

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara, senza che una od entrambe le squadre siano presenti in campo, con almeno nove giocatori pronti per iniziare la gara, l'arbitro dichiara la mancata presentazione in campo di una o di entrambe le squadre.

Qualora la gara abbia, di fatto, egualmente inizio, decorso il termine di tolleranza di cui sopra, con il consenso esplicito dell'arbitro, la gara è considerata regolare.

3.15 Effetti della mancata presentazione

La mancata presentazione in campo della squadra è equiparata a tutti gli effetti alla rinuncia tacita di cui all'art. 3.33

3.16 Esenzione totale da responsabilità

La società di cui è stata dichiarata la mancata presentazione in campo, può andare esente in tutto o in parte dei provvedimenti sanzionatori, qualora fornisca all'Organo competente la prova di non aver potuto intraprendere il viaggio per documentati motivi di forza maggiore e/o che la mancata presentazione è dovuta ad incidenti o ritardi nel viaggio intrapreso con mezzi di trasporto pubblico o autorizzati al trasporto pubblico.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto dalla società interessata, con preannuncio telegrafico, entro le ore 24.00 del giorno fissato per l'effettuazione della gara.

La richiesta deve essere motivata a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi entro il terzo giorno successivo a quello stabilito per l'effettuazione della gara stessa e deve essere corredata da idonea documentazione.

3.17 Allenamenti preparatori

La disponibilità del terreno di gioco per gli allenamenti prima della gara è così regolata:

- da 90' a 60' squadra ospitante per la battuta
- da 60' a 30' squadra ospitata per la battuta
- da 30' a 20' squadra ospitante per gli interni
- da 20' a 10' squadra ospitata per gli interni.

In ogni caso, 30' prima dell'inizio della gara, deve terminare l'allenamento alla battuta per entrambe le squadre.

Qualora sullo stesso campo siano programmate più di una gara e fra la conclusione di una e l'orario fissato per l'inizio della successiva intercorra meno di 30', l'inizio di quest'ultima dovrà essere posticipato in modo da poter consentire:

- 10' di allenamento per gli interni della squadra ospitata
- 10' di allenamento per gli interni della squadra ospitante
- 10' per la sistemazione del campo.

Il classificatore ufficiale, o in sua assenza l'arbitro capo, controlla l'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente norma per l'allenamento degli interni.

3.18 Inizio della gara - Generalità

Gli arbitri devono entrare sul terreno di gioco 10 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della gara e procederanno al controllo della regolarità e della sistemazione del terreno di gioco ed alla identificazione dei giocatori presenti, tramite appello nominale, unitamente alla visione dei documenti di riconoscimento come previsto al successivo art 3.19.

In caso di campionati nei quali non è previsto il classificatore ufficiale, l'arbitro dovrà recarsi in campo almeno 20 minuti prima dovendo procedere anche al controllo dei giocatori e tecnici.

3.19 Controllo giocatori e tecnici

E' obbligatorio il controllo dei documenti di riconoscimento per tutti i giocatori, anche se minori, e per i tecnici di ogni serie e categoria.

Nel caso di campionati nei quali è prevista la presenza del Classificatore Ufficiale, il Dirigente Accompagnatore, trenta minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, dovrà consegnare all'Arbitro capo della gara l'elenco, in tre copie, dei giocatori e dei tecnici, firmato dal Dirigente stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse in campo e per ciascuno di loro il cartellino ed un documento di riconoscimento.

Per i tecnici, che devono essere regolarmente tesserati dal C.N.T., deve essere indicato, oltre al nominativo, la loro funzione in campo, la loro qualifica e il numero di tessera che non deve essere scaduta.

Ove i tecnici siano anche giocatori, i loro nominativi vanno indicati sia tra i tecnici che fra i giocatori. Le tre copie verranno così suddivise:

- l'originale, deve essere consegnato al Classificatore Ufficiale - che provvederà a restituirlo all'Arbitro Capo al termine della gara;
- una copia deve essere restituita alla squadra di appartenenza;
- una copia deve essere consegnata alla squadra avversaria al momento dello scambio degli ordini di battuta.

E' consentito ad un solo rappresentante di ciascuna squadra (manager oppure dirigente accompagnatore) chiedere all'arbitro di prendere visione dei documenti di riconoscimento presentati dalla squadra avversaria.

I giocatori e tecnici che non siano in grado, per qualsiasi motivo di esibire il cartellino devono apporre la firma sull'elenco giocatori e tecnici. In tale caso il Dirigente Accompagnatore deve sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità.

L'Arbitro Capo, una volta effettuato il controllo, conserverà tutti i documenti nello spogliatoio per eventuali contestazioni, riconsegnandoli poi, al termine dell'incontro, ai Dirigenti Accompagnatori di squadra interessati.

L'Arbitro Capo, oltre al controllo degli elenchi e dei documenti di riconoscimento, deve procedere anche al riconoscimento dei giocatori e dei tecnici a mezzo appello nominale.

I documenti di riconoscimento sono quelli previsti dalla legge vigente e non dovranno essere scaduti. Sono ammesse le copie autenticate a termine di legge.

Chi contravviene a questa disposizione non è ammesso a partecipare all'incontro in programma, salvo il caso in cui il giocatore privo di documento di riconoscimento sia riconosciuto dall'arbitro. In tal caso l'arbitro dovrà farne menzione nel referto di gara.

Le persone sprovviste della prevista documentazione non saranno ammesse in campo.

L'elenco dei giocatori e tecnici ed ogni altra documentazione dovrà essere inviata, unitamente al referto di gara, all'Organo giudicante competente (G.U.S., G.U.C., G.U.R.)

L'Organo giudicante competente, una volta omologata la gara terrà a disposizione del C.N.T. le copie degli elenchi giocatori e tecnici per eventuali controlli sul rispetto da parte delle Società delle norme per l'utilizzazione dei tecnici.

3.20 Ritardata presentazione di giocatori o tecnici

I giocatori o tecnici ritardatari possono essere ammessi a partecipare alla gara in qualunque momento, purché si presentino all'Arbitro Capo, in tenuta di gioco e con i documenti di riconoscimento previsti.

3.21 Scambio degli ordini di battuta

L'arbitro capo, schierato in campo davanti al piatto di casa-base, deve ricevere gli ordini di battuta, in duplice copia, prima dal manager della squadra ospitante e poi da quello della squadra ospitata.

L'arbitro, controllata la conformità dell'originale e della copia, consegnerà a ciascun manager la copia dell'ordine di battuta della squadra avversaria, trattenendo i due originali. In caso di contestazione fa fede l'originale.

La consegna degli ordini di battuta da parte dell'arbitro ai managers rende ufficiali i documenti.

3.22 Persone ammesse sul terreno di gioco

Sono ammessi sul terreno di gioco durante la gara, per ogni squadra:

- a) il Presidente della società
- b) un Dirigente Accompagnatore
- c) un dirigente addetto agli U.D.G.
- d) un medico sportivo ufficiale
- e) un massaggiatore
- f) un classificatore di squadra;
- g) i fotografi ed i cineteleoperatori riconosciuti ed autorizzati dalla società ospitante e sotto la responsabilità della stessa;
- h) gli Agenti dell'Ordine in divisa espressamente designati
- i) il commissario di campo, quando lo ritenga opportuno per svolgere il suo mandato
- j) 1 batboy o 1 batgirl.

Le persone ammesse sul terreno di cui ai punti a), b), c), d), e), f), dovranno essere in possesso dell'apposita tessera di identificazione rilasciata dalla F.I.B.S..

Responsabili del comportamento di tutte le persone ammesse sul terreno di gioco sono le persone scritte ai punti a), b) c).

Dieci minuti prima dell'inizio della gara l'arbitro dovrà controllare l'identità delle persone ammesse sul terreno di gioco ed in qualsiasi momento, durante la gara, potrà operare ulteriori controlli.

L'arbitro è tenuto a di gioco devono rimanere dentro il dug-out ed hanno l'obbligo di comportarsi sportivamente e correttamente, cooperando al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l'arbitro capo potrà allontanarle dal terreno di gioco.

Le persone di cui ai punti a), b), c), d), e), f) debbono indossare la divisa di squadra e possono entrare sul terreno di gioco solamente se autorizzate dall'arbitro.

Ogni violazione delle norme del presente articolo comporta l'allontanamento dal terreno di gioco e l'applicazione delle sanzioni previste.

3.23 Divise da gioco

Per una corretta presentazione delle squadre in campo, le Società devono provvedere all'uniformità delle divise da gioco che deve essere rigorosamente rispettata. In caso di difformità il Manager deve essere invitato a provvedere a quanto disposto e in caso di ulteriore inadempienza, la Società sarà multata.

Le Società partecipanti ai "Campionati di Serie IBL 1^a divisione, IBL 2^a divisione, A e B federale e ISL e A2 softball devono disporre di due mute di uniformi di diverso colore, una per le partite di casa e l'altra per le partite in trasferta e comunicare tale scelta alla C.O.G. entro il 1 marzo di ogni anno. Sarà considerata divisa di casa quella di colore bianco.

Il mancato rispetto di tale comunicazione comporterà l'applicazione dell'ammenda prevista dal C.F.

La Società che inizia il campionato senza aver effettuato la comunicazione di cui sopra sarà soggetta ad una multa pari alla sanzione prevista per tale inadempienza, che verrà applicata per ogni week-end di inosservanza della norma stessa.

La C.O.G. comunicherà tale scelta a tutte le Società, le quali in trasferta dovranno usare la muta di uniformi di colore diverso da quello scelto dalla squadra di casa e al C.N.A. il quale ne darà a sua volta comunicazione agli Arbitri stessi che sono tenuti a comunicare al G.U.S o al G.U.C. l'inosservanza della presente norma per l'applicazione delle sanzioni previste.

3.24 Elmetto di protezione per giocatori (baseball-softball)

Durante le partite di tutte le Serie e categorie è fatto obbligo al battitore ed ai corridori sulle basi di indossare l'elmetto protettivo con protezione di entrambe le orecchie.

3.25 Custodia del materiale da gioco

Il Manager è responsabile del materiale da gioco della propria squadra. Tutto il materiale da gioco deve essere tenuto dentro il dug-out e nel caso di inadempienza, dopo il secondo avvertimento dell'arbitro, il Manager deve essere espulso.

3.26 Bat-Boy - Bat-Girl

Si consiglia l'uso di un Bat-Boy o una Bat-Girl per ciascuna squadra che deve indossare una divisa da gioco anche se diversa da quella della squadra in quel momento in campo.
La squadra di casa è tenuta a fornire un Bat-Boy o una Bat-Girl alla squadra ospite, che può ricusarne l'utilizzo; in questo caso essa deve provvedere in proprio al servizio.
Il Bat-Boy o la Bat-Girl, come tutti gli altri componenti la squadra non coinvolti nel gioco, deve rimanere nel dug-out tranne che per svolgere il suo compito.
In caso di inadempienza, dopo il primo avvertimento al Manager, il Bat-Boy o la Bat-Girl è allontanato/a dal terreno di gioco.

3.27 Posizione irregolare di giocatore o tecnico

Il giocatore o il tecnico iscritto nell'elenco dei giocatori è in posizione irregolare se:

- a) non è tesserato secondo le norme previste dal R.O. per la società cui appartiene la squadra e/o se non risulti tesserato per la Società presso la quale svolge la propria attività;
- b) è sottoposto a sospensione preventiva, a squalifica o interdizione.

La partecipazione effettiva alla gara di un giocatore in posizione irregolare determina la perdita della gara oltre ai provvedimenti disciplinari.

La partecipazione effettiva alla gara di un tecnico in posizione irregolare comporta:

- ammenda oltre i provvedimenti disciplinari; se risulta essere in posizione irregolare per il caso indicato al precedente punto b);
- le ammende stabilite dal C.F. se risulta essere in posizione irregolare secondo quanto previsto al punto a).

Il giocatore o tecnico in posizione irregolare e la Società sono perseguibili solo disciplinarmente nel caso in cui il giocatore o tecnico non prenda effettiva parte al gioco.

La presenza in campo di un giocatore, che non risulti inserito nell'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro costituisce posizione irregolare di giocatore, anche se regolarmente tesserato, e comporta la perdita della gara oltre l'applicazione dei provvedimenti disciplinari e le ammende fissate dal Consiglio Federale.

In relazione all'utilizzo di Atleti di Scuola Italiana (ASI) è considerato in posizione irregolare anche un atleta che venga indicato come ASI senza possedere i requisiti richiesti.

3.28 Giudizio sull'impraticabilità di campo

Con riferimento a quanto stabilito dal R.T.G., l'arbitro capo è l'unico competente a giudicare se una gara debba essere rinviata a causa delle condizioni atmosferiche o per l'impraticabilità del terreno di gioco.

3.29 Ripetizione di gara

Nei casi in cui una gara non venga effettuata, l'Organo competente fisserà insindacabilmente la data per la ripetizione della gara stessa, alla quale potranno partecipare soltanto i giocatori che, alla data della gara non effettuata erano regolarmente tesserati e che, alla data fissata per il recupero, non siano impediti da sanzioni disciplinari loro irrogate.

3.30 Partita sospesa

Nel caso di una partita dichiarata sospesa (cioè dopo che è diventata regolamentare), secondo quanto previsto dall'art. 4.10 del R.T.G., la stessa non verrà continuata ma sarà considerata terminata ed il punteggio finale sarà quello acquisito al termine dell'inning completo precedente.

Le partite interrotte per oscurità (sia che siano o non siano diventate regolamentari) sono comunque partite sospese (art. 4.12 R.T.G.) e debbono essere completate in altra data (riprendendole cioè dal punto esatto in cui sono state interrotte).

3.31 Partita interrotta per pioggia

Oltre a quanto stabilito alla regola 4.10, lettera c) del R.T.G., una gara con il limite di tempo interrotta per pioggia, sarà considerata regolamentare nei seguenti casi:

- a) gare che si disputano su 9 innings con il limite di 3 ore, se sono trascorse 2 ore e mezzo di gioco
- b) gare che si disputano su 9 innings con il limite di 2 ore e mezzo, se sono trascorse 2 ore di gioco
- c) gare che si disputano su 9 innings con il limite di 2 ore, se è trascorsa 1 ora e mezzo di gioco
- d) gare che si disputano su 7 innings con il limite di 2 ore, se se è trascorsa 1 ora e mezzo di gioco
- e) gare che si disputano su 6 innings con il limite di 2 ore, se se è trascorsa 1 ora e mezzo di gioco

3.32 Recuperi

Gli Organi competenti (C.O.G., C.G.C., R.A.A.R.) fissano insindacabilmente le date dei recuperi delle gare che debbono essere recuperate o continuate, se non già previsto da disposizioni del C.F.

3.33 Rinuncia espressa a gare federali

La società che intende rinunciare alla disputa di una gara, deve darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata a mezzo fax, all'Organo competente che organizza il campionato (C.O.G., C.G.C., R.A.A.R.) ed alla società avversaria.

Le comunicazioni devono pervenire almeno otto giorni liberi prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Nel caso in cui la data di svolgimento di una gara sia stata fissata con un preavviso di otto giorni, o inferiore, le comunicazioni di rinuncia debbono essere effettuate a mezzo telegramma entro ventiquattro ore dalla ricezione di tale comunicazione.

La società che abbia espressamente rinunciato all'effettuazione di una gara è soggetta alla punizione sportiva della perdita della gara stessa ed, ai fini della classifica, verrà penalizzata di un'ulteriore partita persa e al pagamento di un'ammenda. La società, ferma l'applicazione di provvedimenti disciplinari, è obbligata a corrispondere gli indennizzi nella misura prevista.

3.34 Rinuncia tacita a gare federali

Si intende "rinuncia tacita" ad una gara da parte di una società la non presentazione in campo della squadra o anche la presentazione di una squadra incompleta nel numero di giocatori da schierare in campo; in questo ultimo caso però verranno applicate le penalità finanziarie previste per la rinuncia espressa e, dopo la terza infrazione, quelle previste per la rinuncia tacita.

La rinuncia tacita ad una gara, oltre agli effetti di cui all'articolo precedente, comporta per la società responsabile anche il raddoppio dell'ammenda.

3.35 Classifiche dei Campionati Nazionali e delle altre Manifestazioni Federali

Nei Campionati Nazionali e nelle altre manifestazioni federali disputate con formula a girone unico od a più gironi, la classifica di ogni girone è compilata osservando le norme del R.T.G. tenendo conto, nel caso di avvenuta penalizzazione di ulteriori gare perse, che il divisore è formato dal numero delle gare giocate, sommato al numero delle gare perse per penalizzazione.

Nei campionati o tornei su più gironi, la classifica finale dei vari gironi eliminatori, determina il passaggio alle fasi finali secondo le formule stabilite.

3.36 Parità in classifica e gare di qualificazione

- a) Campionati di Serie IBL 1ª divisione, IBL 2ª divisione, A e B federale e ISL e A2 softball
In caso di parità fra le squadre, al termine del campionato, nell'ambito di ogni gruppo, le norme che definiscono l'esatta posizione in classifica, a tutti gli effetti, sono nell'ordine di miglior risultato, le seguenti:
- 1) le partite fra le squadre aventi, nel proprio girone, eguale classifica
 - 2) in caso di parità al punto 1), le partite contro le squadre, una alla volta, che le precedono, nel proprio girone, in classifica.
- In caso di ulteriore parità, sempre nell'ordine:
- 3) le partite contro tutte le squadre, una alla volta, che le seguono in classifica, nel proprio girone
 - 4) Nel caso di formula di campionato che prevede l'intergirone, le partite contro tutte le squadre una alla volta dell'altro girone dello stesso gruppo, aventi peggiore classifica e/o peggior media percentuale della loro
- In caso di ulteriore parità viene disputato uno spareggio fra le squadre in parità, in campo neutro, definendo per sorteggio la squadra di casa. Non c'è limitazione all'uso del lanciatore
- b) Campionati di Serie C Baseball
In caso di parità di squadre, al termine del campionato, nell'ambito di ogni girone, le norme che definiscono l'esatta posizione in classifica, a tutti gli effetti, sono nell'ordine di miglior risultato, le seguenti:
1. le partite tra le squadre aventi, nel proprio girone, eguale classifica
 2. in caso di parità al punto 1), la classifica viene definita facendo disputare alle squadre uno spareggio in campo neutro, nei giorni e alle ore fissate dall'Organo competente del campionato, come di seguito previsto:
 - se due squadre a parità, una gara fra di loro
 - se tre squadre a parità, una viene estratta a sorte e gioca contro la vincente dell'incontro tra le altre due; al termine delle due gare, da giocare in due turni, si ottiene la classifica di merito fra le tre squadre
 - se quattro squadre a parità, vengono abbinate due a due per sorteggio e giocano fra di loro per determinare le due vincenti e le due perdenti; il turno successivo giocano fra di loro, rispettivamente, le due vincenti e le due perdenti determinando così la classifica di merito fra le quattro squadre.

3.37 Spareggi

Gli spareggi per la promozione e la retrocessione, qualora non sia fissato diversamente da opportuna circolare emanata dal Consiglio Federale, sono effettuati in base allo stesso numero di partite che si giocano in campionato, per ogni fine settimana, se queste sono in numero dispari.

Qualora in campionato si disputi un numero pari di partite per ogni fine settimana, deve essere giocata una partita in meno.

Per quanto riguarda i campionati e tornei di competenza dei Comitati regionali, i R.A.A.R. dispongono relativamente alle esigenze locali.

3.38 Sorteggio

Ogni qualvolta si deve procedere al sorteggio fra più società questo deve essere effettuato pubblicamente, sotto il controllo del Presidente dell'Organo competente o di un suo delegato ed alla presenza, qualora ne prendano parte, delle società interessate che debbono essere preventivamente invitate con lettera raccomandata, inviata almeno otto giorni prima della data fissata per il sorteggio, oppure con comunicazione telegrafica, inviata almeno 24 ore prima dalla data fissata per il sorteggio stesso.

L'assenza dei rappresentanti delle società non inficia la validità del sorteggio.

Del sorteggio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell'Organo competente o dal suo delegato e dai rappresentanti delle società presenti.

3.40 Rinuncia nelle fasi finali

Le società che hanno acquisito il diritto di partecipare ai play Off, e in generale alle fasi successive alla regular season, possono rinunciare entro il termine stabilito dagli Organi competenti per quel campionato, senza incorrere in alcuna sanzione.

Tale rinuncia scritta dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata e anticipata via fax, all'Organo medesimo e per conoscenza alla C.O.G., nei termini stabiliti.

La società chiamata a sostituire la società rinunciataria sarà la prima che accetti, tra quelle interpellate, cominciando da quella che segue immediatamente dopo in classifica la società che ha rinunciato.

La rinuncia anche ad una sola gara oltre il termine di cui al comma precedente comporta:

1) nei campionati con promozione e/o retrocessione

a) nel caso delle fasi finali ad eliminazione diretta (play off) la società è dichiarata perdente la gara stessa e viene definitivamente esclusa con conseguente collocazione all'ultimo posto in classifica e quindi, se previsto, retrocessa alla serie inferiore, mentre la squadra avversaria viene qualificata per la fase successiva;

b) nel caso delle fasi finali con formula all'italiana (round-robin), la società è dichiarata perdente la gara stessa ed ai fini della classifica verranno annullate tutte le gare già disputate dalla squadra della società rinunciataria, con conseguente collocazione all'ultimo posto in classifica e quindi, se previsto, retrocessa alla serie inferiore.

2) nei campionati giovanili

a) la società è dichiarata perdente la gara stessa e, qualora si tratti di play off ad eliminazione diretta, viene definitivamente esclusa e la squadra avversaria viene qualificata alla fase successiva;

b) qualora si tratti di gare giocate con formula all'italiana (round robin) verranno annullate, ai fini della classifica, tutte le gare già disputate dalla squadra della società rinunciataria con conseguente collocazione all'ultimo posto in classifica.

In ogni caso alla società rinunciataria verrà applicata una sanzione pecuniaria pari all'importo della tassa gara prevista per le fasi finali, moltiplicata per ogni gara disputata.

3.41 Risarcimento danni alle società

La società che ha subito danni, a causa della mancata effettuazione di una gara per accertata colpa della società avversaria, ha diritto al risarcimento degli stessi.

La richiesta dei danni, da valutarsi equitativamente, deve essere fatta direttamente alla società responsabile e per conoscenza alla C.O.G. nei dieci giorni successivi a quello fissato per lo svolgimento della gara.

In mancanza di accordo la società richiedente può dar corso, non oltre i trenta giorni dalla suddetta richiesta, alla procedura arbitrale prevista dal Regolamento di Giustizia per l'emissione del Lodo che quantifichi il danno economico.

PARTE IV – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: DIREZIONE E CONTROLLO DELLE GARE

4.00 Generalità

Le gare organizzate o autorizzate dalla F.I.B.S. debbono essere dirette da arbitri federali, mentre annualmente il CF stabilisce i campionati nei quali è prevista la presenza del classificatore ufficiale.

Tutte le gare possono essere controllate da commissari di campo. L'impiego con funzioni di arbitro o di classificatore di persone non inquadrato dal Comitato Nazionale Arbitri (C.N.A.) o dal Comitato Nazionale Classificatori (C.N.C.) è ammesso previa precisa disposizione degli stessi Organismi, su approvazione del C.F..

Nelle gare internazionali l'impiego degli arbitri e dei classificatori è definito dai regolamenti degli Organismi Internazionali ai quali la F.I.B.S. è affiliata.

4.01 Designazione degli arbitri

Il Designatore Nazionale e i Designatori Regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla designazione degli Arbitri per le gare dell'attività agonistica federale e, quando richiesto, per le gare dell'attività agonistica sociale.

4.02 Arbitro capo e arbitri di base

Per ogni gara possono essere designati dall'Organo competente, uno o più arbitri, secondo quanto stabilito dal C.F.

Nel caso di più arbitri, uno è designato quale arbitro capo e gli altri quali arbitri di base.

L'arbitro unico esercita le funzioni di arbitro capo e arbitro di base.

4.03 Assenza dell'arbitro capo o degli arbitri di base designati

In caso di assenza dell'arbitro capo designato, le sue funzioni saranno assunte dall'arbitro di base designato più anziano di età, salvo diverso accordo tra gli stessi.

L'arbitro che ha assunto le funzioni di arbitro capo, a suo insindacabile giudizio, può invitare ad assumere le funzioni di arbitro di base un'altra persona in grado di esercitare le funzioni arbitrali.

In caso di mancanza dell'arbitro o degli arbitri di base designati la gara avrà in ogni caso regolare svolgimento sotto la direzione del solo arbitro capo.

4.04 Assenza dell'unico arbitro o di tutti gli arbitri designati

Le due società interessate, all'ora fissata per l'inizio della gara, qualora non informate di un eventuale ritardo dello o degli Ufficiali di gara designati, devono affidare la direzione della gara ad un altro arbitro federale eventualmente presente e che accetti di dirigerla. Di ciò dovrà esserne fatta menzione scritta nel referto arbitrale.

La società che rifiutasse di accettare la direzione di un arbitro, scelto con le modalità di cui sopra, sarà considerata rinunciataria alla gara ad ogni effetto e sarà soggetta a tutti i provvedimenti disciplinari previsti.

Qualora invece non sia presente alcun arbitro federale, o quello presente non accetti di dirigere la gara, i due Managers, limitatamente a quei Campionati stabiliti dal Consiglio Federale, dovranno dirigere l'incontro o designare come arbitri una o due persone (e in questo caso una per ciascuna squadra), tesserate alla F.I.B.S., alle quali sarà affidata la direzione della gara.

Nel caso che le persone designate siano due, i Managers dovranno stabilire con sorteggio chi svolgerà le funzioni di arbitro capo e chi quelle di arbitro di base; tali persone saranno considerate a tutti gli effetti e limitatamente alla durata dell'incontro, Ufficiali di Gara e sugli stessi incomberanno tutti i diritti ed i doveri previsti dal R.T.G. e da ogni altra norma e disposizione federale inerente.

Nel caso in cui il Manager di una delle due squadre non accetti di disputare la gara come sopra riportato, la squadra in difetto sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti e sarà soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti. Lo stesso dicasi qualora entrambi le società non accettino di disputare la gara.

L'arbitro capo dell'incontro, al termine della gara, dovrà compilare il referto di gara o, in mancanza di questo, precisare per iscritto: luogo e data di svolgimento della gara, serie o categoria, squadra di casa e squadra ospite, punteggio per inning, risultato finale dell'incontro, ogni provvedimento disciplinare preso ed ogni altra osservazione inerente lo svolgimento della gara stessa.

Resta a carico della persona che ha svolto le funzioni di arbitro capo, o in subordine della società ospitante, l'invio del referto di gara.

Il referto di gara dovrà essere firmato dalle persone che hanno svolto le funzioni di arbitro ed essere spedito agli Organi Giudicanti competenti entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della gara.

Il mancato inoltro del referto comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti nel R. di G.

4.05 Arrivo del o degli arbitri designati dopo l'inizio della gara

Qualora, dopo l'inizio della gara, arrivi l'arbitro o gli arbitri designati, l'arbitro capo in funzione, a suo insindacabile giudizio, può ammettere l'arbitro o gli arbitri ritardatari alla direzione della gara, con funzioni di arbitri di base, in sostituzione della o delle persone eventualmente chiamate a svolgere funzioni arbitrali.

4.06 Sostituzione dell'arbitro

Per la sostituzione durante la gara dell'unico arbitro designato, costretto ad allontanarsi per malore o infortunio valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 4.04

4.07 Compiti e poteri degli arbitri - Generalità

Gli arbitri rappresentano ufficialmente la F.I.B.S. e sono responsabili dello svolgimento della gara e del mantenimento della disciplina sul terreno di gioco, applicando il Regolamento Tecnico di Gioco (R.T.G.), il presente R.A.A. ed ogni altra disposizione emanata dalla F.I.B.S. relativamente allo svolgimento delle gare.

4.08 Poteri disciplinari degli arbitri

Nell'esplicazione dei propri poteri l'arbitro, oltre che applicare le sanzioni tecniche previste dal R.T.G., deve richiamare i dirigenti accompagnatori, i managers, i giocatori e le altre persone ammesse sul terreno di gioco, al rispetto della disciplina federale, delle norme tecniche di gioco e alla lealtà sportiva.

Può altresì invitare i dirigenti accompagnatori a far osservare al pubblico un contegno sportivamente corretto.

L'arbitro può ammonire ed espellere dal terreno i componenti la squadra e può anche ammonire o disporre l'allontanamento delle persone ammesse sul terreno di gioco.

4.09 Giudizi e decisioni arbitrali

a) Costituisce **giudizio arbitrale** l'accertamento di quanto attiene alla dinamica dei fatti e alla loro valutazione, al fine di determinarne la sussistenza e l'esatta configurazione. I giudizi arbitrali sono insindacabili e contro di essi non sono ammessi reclami.

b) Costituisce **decisione arbitrale** l'applicazione delle vigenti norme tecniche di gioco relative al fatto, o in conseguenza del fatto, quanto è stato insindacabilmente accertato dall'arbitro. Contro le decisioni arbitrali sono ammessi reclami nei casi e con le modalità stabilite nei successivi articoli.

4.10 Rapporto arbitrale

Al termine della gara gli Ufficiali di Gara devono compilare il rapporto di gara sugli appositi moduli, predisposti dalla F.I.B.S., così come stabilito nel R.O.

Il rapporto costituisce documento ufficiale riservato.

Il modulo del rapporto arbitrale deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere, oltre l'indicazione e il risultato della gara, l'esposizione obiettiva, in forma concisa, di tutti i fatti e gli incidenti relativi allo svolgimento della gara stessa.

Al rapporto devono essere allegate le liste dei giocatori e ogni altro documento inerente la gara.

La compilazione del rapporto arbitrale, non effettuata secondo le norme di cui sopra e non conforme alle indicazioni emanate dal C.N.A., costituisce un'infrazione da parte dell'arbitro e dovrà essere segnalata al C.N.A. dai competenti Organi Federali per i provvedimenti del caso.

Nei campionati ove è prevista la presenza del classificatore ufficiale, al termine di ogni gara, l'arbitro capo verificherà assieme al classificatore ufficiale il punteggio per ripresa ed il conseguente risultato finale, esaminando se del caso, il cartellino promemoria arbitrale ed il ruolino ufficiale al fine di appurare l'esatto risultato della gara.

In caso di differenti conclusioni farà testo il rapporto arbitrale.

L'arbitro capo dovrà avere cura, particolarmente in caso di punti segnati in azioni concomitanti alla terza eliminazione (trappole, giochi d'appello, etc.), di segnalare chiaramente al classificatore ufficiale la validità o meno del punto.

4.11 Supplementi al rapporto arbitrale.

Gli arbitri possono allegare al modulo del rapporto, un supplemento, allo scopo di meglio precisare e chiarire i fatti esposti.

Supplementi di rapporto possono essere richiesti dagli organi competenti

4.12 Spedizione dei rapporti

Il rapporto deve essere spedito all'Organo competente a mezzo fax, messo a disposizione dalla squadra di casa, qualora previsto dal C.F., subito dopo la disputa della gara e con posta prioritaria al più presto e comunque entro le ore 12.00 del giorno successivo all'ultima gara disputata, se trattasi di più gare.

Per particolari esigenze di campionato possono essere previste procedure di urgenza per la trasmissione dei rapporti agli Organi Giudicanti competenti.

Tali procedure saranno comunicate alle società e agli arbitri interessati.

4.13 Smarrimento del rapporto

In caso di smarrimento del rapporto, l'arbitro, su richiesta dell'Organo competente, deve inviare una relazione scritta indicante l'esito della gara e contenente ogni altra possibile precisazione già inserita nel rapporto.

4.14 I classificatori ufficiali

Il C.F. stabilisce, prima di ogni anno sportivo, i Campionati nei quali è prescritta la presenza del classificatore ufficiale.

I classificatori, inquadrati nel C.N.C., sono Ufficiali di Gara (U.d.G.) e in quanto tali, sono rappresentanti ufficiali della F.I.B.S..

4.15 Designazione dei classificatori

Il C.N.C. deve provvedere alle designazioni dei classificatori per gare federali, come definito nel R.O. e, per le gare sociali, a richiesta delle società interessate che se ne assumono il pagamento del rimborso.

4.16 Assenza del classificatore designato

Se all'ora fissata per l'inizio della gara il classificatore designato non è presente in campo, l'arbitro capo deve affidare l'incarico al classificatore di squadra della squadra di casa, facendone menzione nel rapporto di gara.

La gara anche in tale caso ha svolgimento regolare.

Qualora per qualsiasi motivo, non sia presente o non sia disponibile il classificatore di squadra, la gara avrà svolgimento regolarmente e l'arbitro ne deve fare menzione sul referto di gara per i provvedimenti del caso.

4.17 Commissari di Campo

La C.O.G., le C.G.C. e i R.A.A.R., nell'ambito delle proprie competenze, hanno la facoltà discrezionale di designare commissari di campo per il controllo di determinate gare.

La designazione dei commissari di campo può anche essere richiesta a proprie spese da una società.

Gli Organi competenti hanno la più ampia facoltà di scelta delle persone ritenute idonee ad assolvere tale compito.

4.18 Compiti dei Commissari di Campo

I commissari di campo hanno il compito di controllare e riferire per iscritto al Giudice Unico competente sull'andamento della gara in generale, sul comportamento delle squadre e delle persone ammesse in campo, sul contegno del pubblico e su ogni altro fatto od incidente eventualmente non controllato direttamente dagli arbitri, prima, durante e dopo la gara.

In caso di contrasto nell'esposizione dei fatti, tra il rapporto arbitrale ed il rapporto del commissario di campo, prevale il rapporto arbitrale per tutto ciò che si sia svolto sotto il diretto controllo degli arbitri

4.19 Rapporti dei Commissari di Campo

I rapporti dei commissari di campo, redatti sugli appositi moduli predisposti dalla F.I.B.S., costituiscono documento ufficiale riservato.

La spedizione del rapporto al Giudice Unico competente della omologazione della gara deve avvenire con le modalità e nei termini previsti per la spedizione del rapporto arbitrale.

PARTE V – ATTIVITÀ AGONISTICA FEDERALE: DISCIPLINA

5.00 Generalità

Lo svolgimento delle gare deve avvenire nel rispetto delle norme disciplinari e tecniche del gioco e della lealtà sportiva.

I giocatori e le persone ammesse sul terreno di gioco debbono mantenere un contegno corretto e sportivo tra di loro e nei confronti degli avversari.

E' vietato a tutte le persone presenti sul terreno di gioco rivolgersi al pubblico con parole o con gesti.

5.01 Doveri verso gli U.d.G.

Le società devono curare ed esigere che gli U.d.G. siano rispettati e devono impedire qualsiasi manifestazione che possa menomarne l'autorità ed il prestigio.

Le società devono proteggere gli U.d.G. sul campo affinché possano adempiere il loro mandato con serenità e certezza della propria incolumità.

Devono inoltre prestare l'assistenza necessaria, ove occorra, dal momento del loro arrivo al campo sportivo, a quello della loro partenza dal comune sede del campo di gioco.

La responsabilità della tutela degli U.d.G. incombe principalmente sulla società ospitante; tuttavia alla tutela degli U.d.G. deve concorrere anche la società ospitata.

Ogni società dovrà segnalare all'atto dell'iscrizione delle proprie squadre ai campionati, il nominativo di un dirigente addetto agli U.d.G. per ciascuna squadra iscritta.

In caso di inadempienza la società verrà deferita al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni.

5.02 Doveri verso la squadra avversaria

La società ospitante deve prestare la propria assistenza e concorrere attivamente alla tutela della squadra ospite.

Qualora si siano verificati o vi sia pericolo che si verifichino incidenti, la squadra ospite deve essere assistita e tutelata sino al momento della partenza dal comune sede del campo di gioco.

5.03 Responsabilità verso la squadra avversaria e gli U.d.G.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5.01, 5.02, 5.07 e 5.08 si rinvia all'art. 1.05 del Regolamento di Giustizia.

5.04 Compiti del Manager e del Dirigente Accompagnatore

Il manager risponde della disciplina collettiva e del comportamento della squadra (tecnici e giocatori) come previsto dal Regolamento di Giustizia prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Le funzioni di manager debbono essere svolte da un tecnico tesserato.

Il manager può imporre l'allontanamento dal campo di un proprio giocatore dandone comunicazione all'arbitro capo.

Il dirigente accompagnatore della squadra coadiuva il manager nel mantenimento della disciplina con particolare riguardo ai giocatori non impegnati nel gioco e risponde oggettivamente della disciplina collettiva della squadra.

5.05 Disciplina in campo

E' tassativamente vietato introdurre sul campo di gara, o nelle tribune, o negli spazi per gli spettatori, oggetti o strumenti che possano recare disturbo alle squadre impegnate (trombe elettriche, sirene, altoparlanti non di servizio, etc.).

E' fatto divieto di usare mortaretti, pistole lanciarazzi, etc., in maniera che si possa recare disturbo alle squadre impegnate ed agli spettatori.

E' fatto obbligo ai dirigenti delle Società ospitanti di disporre affinché sia vietata qualsiasi azione di disturbo nelle zone. attigue ai dug-outs.

Le Società inadempienti saranno multate.

E' tassativamente vietato fumare a tutti i tesserati presenti nel dug-out

Si ricorda che è fatto obbligo, agli U.d.G., di far menzione sul rapporto di gara, della inosservanza di una qualunque parte delle presenti norme.

5.06 Norme disciplinari relative a più gare in un giorno o in giorni immediatamente successivi

Nei campionati, "Play Off", finali e tornei nei quali è previsto lo svolgimento di più incontri in un giorno o in giorni immediatamente successivi, se non previste le procedure di urgenza, il giocatore od il Manager espulso durante una di queste gare, può disputare le successive a patto che non sia passato o abbia tentato di passare a vie di fatto nei confronti di un arbitro, o non sia passato a vie di fatto nei confronti di un componente la squadra avversaria.

La notifica di tale atto deve essere fatta a fine gara dall'arbitro, al Dirigente accompagnatore o al Manager della squadra interessata che deve firmare, per presa visione, l'apposito modulo di notifica da allegare al referto di gara

5.07 Ordine Pubblico

Le società ospitanti sono tenute alla osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela verso i Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara e la società ospitata, prima, durante e dopo la gara. Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sul campo di gioco e rispondono oggettivamente del comportamento scorretto e antisportivo del pubblico. La società ospitante può andare esente, in tutto o in parte, da responsabilità qualora risulti che gli incidenti verificatisi siano da attribuirsi ai sostenitori della società ospitata o di altre società. In tal caso può essere ritenuta responsabile anche la società ospitata o altra società di cui risulti accertata la responsabilità.

5.08 Richiesta della Forza Pubblica

Le società ospitanti sono tenute ad effettuare la richiesta di Forza Pubblica alle competenti Autorità per lo svolgimento di tutte le gare federali e sociali.

La richiesta deve essere fatta dalla società ospitante alle Autorità competenti, a mezzo lettera raccomandata, con almeno sette giorni di anticipo e comunque due giorni prima dello svolgimento della gara nei casi che questa sia stata fissata in via d'urgenza. Costituisce prova di avvenuta spedizione il visto apposto sulla ricevuta dalle Autorità

In caso di gare in campo neutro, la richiesta deve essere fatta dall' organizzatore.

Qualora l'arbitro capo non rilevi la presenza della Forza Pubblica, deve richiedere al dirigente accompagnatore della squadra ospitante, l'esibizione della copia della richiesta, corredata della ricevuta della raccomandata, facendone menzione nel suo rapporto. La mancata esibizione è sanzionabile.

L'assenza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alla società, impone alla stessa l'adozione di altre misure di sicurezza, comunque adeguate alla necessità; in tal caso dovrà essere previsto l'impiego di tesserati a ciò preposti e facilmente individuabili.

L'arbitro, ove rilevi la completa inerzia della società ospitante nel mantenimento dell'ordine pubblico, deve farne menzione sul referto di gara

5.09 Responsabilità verso le squadre e gli U.d.G. in caso di campo neutro

Per tutti gli incontri di spareggio, qualificazione, concentramenti di qualsiasi serie o categoria in campo neutro i doveri e le responsabilità previste per le società ospitanti incombono all'Organo federale preposto all'organizzazione delle gare stesse.

5.10 Abbandono volontario del terreno di gioco

L'abbandono volontario del terreno di gioco da parte di una squadra, costituisce grave infrazione disciplinare.

Al verificarsi di tale evento, l'arbitro dichiara terminata la gara e la società responsabile perde il diritto di proporre qualsiasi reclamo, viene dichiarata perdente la gara ed è soggetta a sanzioni disciplinari.

5.11 Incidenti sul campo di gioco

L'arbitro capo, qualora abbiano a verificarsi fatti o situazioni che, a suo insindacabile giudizio, ritiene pregiudizievoli all'incolumità degli U.d.G. o dei giocatori o che non consentano di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, può astenersi dalla prosecuzione della gara.

L'arbitro capo può inoltre decidere, cautelativamente, di fare proseguire la gara solo formalmente.

Di tutto ciò dovrà essere fatta esauriente relazione sul referto di gara.

5.12 Espulsioni e allontanamenti disposti dall'arbitro

Le espulsioni di giocatori o managers disposte dall'arbitro sono sempre definitive.

L'allontanamento delle persone ammesse sul terreno di gioco è anche esso definitivo, salvo che l'arbitro non ritenga necessario richiamare, per il tempo strettamente necessario, il medico o il massaggiatore.

I giocatori e managers espulsi debbono restare negli spogliatoi, possono recarsi in tribuna solo dopo essersi rivestiti in abiti borghesi, ponendosi lontano dalla panchina della propria squadra.

Il rifiuto di ottemperare all'ordine di espulsione costituisce grave infrazione disciplinare e l'arbitro, dopo aver atteso un ragionevole periodo di tempo può, a suo insindacabile giudizio, sospendere la gara con la conseguente punizione sportiva della perdita della gara stessa

6.00 Reclamo

I Reclami si suddividono in Protesto Tecnico o Riserva Scritta.

6.01 Protesto tecnico

Il Protesto Tecnico è il mezzo per impugnare, dinanzi all'organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo:

- a) una decisione arbitrale presa sul terreno di gioco, secondo quanto definito dal R.A.A, per un'errata applicazione del R.T.G. o di ogni altra eventuale disposizione federale in deroga a norme previste dal R.T.G stesso
- b) per effettive e sostanziali irregolarità dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi

6.02 Protesto tecnico per irregolarità effettive e sostanziali dei campi di gioco

L'arbitro capo ha il dovere di procedere d'ufficio, prima dell'inizio della partita, al controllo della regolarità e della rispondenza del campo di gioco al verbale di omologazione.

Se viene accertata un'irregolarità del campo, tale che possa essere rapidamente corretta, la società ospitante o l'Ente organizzatore deve procedere immediatamente alle rettifiche chieste dall'arbitro. Qualora risultassero irregolarità tali da non poter essere eliminate in breve tempo, l'arbitro capo, a suo insindacabile giudizio, può far giocare la partita procedendo in via d'urgenza alla omologazione, valida per la sola partita da disputare, in altra area di gioco sullo stesso terreno sportivo fissando, se del caso, le regole speciali di campo.

La società ospitata, o entrambe le società in caso di incontri in campo neutro, hanno diritto a proporre reclamo tecnico per irregolarità effettive e sostanziali del campo di gioco, allorché ritengano che le irregolarità persistano ugualmente anche dopo l'intervento dell'arbitro capo.

Nell'impossibilità di effettuare l'incontro, la società responsabile dell'irregolarità del campo sarà dichiarata perdente e sarà sanzionata con provvedimento del Giudice competente.

Dopo l'inizio della partita non sono più ammessi reclami per irregolarità del campo di gioco.

6.03 Protesto tecnico per irregolarità delle palle

In caso di contestazione sulla regolarità delle palle, il manager della squadra interessata può presentare un protesto tecnico nei seguenti casi:

- a) quando, a seguito della eliminazione, da parte dell'arbitro, delle palle ritenute irregolari, la squadra non disponga di palle omologate in numero sufficiente per iniziare o continuare la gara;
- b) quando l'arbitro disponga l'inizio o la continuazione della gara, autorizzando l'impiego di palle, la cui irregolarità sia stata denunciata dal manager della squadra interessata.

Al momento della proposizione del reclamo, le palle debbono essere contrassegnate e debbono essere trattenute dall'arbitro al termine dell'incontro ed inviate assieme al protesto ed al referto di gara all'Organo giudicante competente.

L'impiego già avvenuto di palle irregolari nel corso della gara non può formare oggetto di reclamo.

6.04 Protesto Tecnico: modalità e termini di presentazione

Per le violazioni di cui all'art 6.01, a), il manager ha diritto di dichiarare all'arbitro che ha preso la decisione, di protestare la partita al momento in cui ha ravvisato l'errata applicazione del R.T.G. e comunque prima che avvenga il successivo lancio o azione di gioco.

Per le violazioni di cui all'art 6.01, b) il manager della squadra avversaria deve far rilevare all'arbitro capo l'irregolarità al momento della sua individuazione, chiedendo comunque, ove possibile, la rimozione della irregolarità medesima.

Qualora l'arbitro non provveda a rimuovere tale irregolarità o il manager non sia d'accordo con il provvedimento preso dall'arbitro, è diritto del manager di presentare il protesto tecnico, prima di iniziare o proseguire la partita.

Per le violazioni di cui al punto 6.01 a), il manager reclamante, prima del successivo lancio o azione di gioco, ha diritto di esporre all'arbitro che ha adottato la decisione, le ragioni per cui la ritiene errata.

L'arbitro, interpellati se del caso gli altri U.d.G., può eventualmente modificare la decisione, dando le disposizioni per la ripresa del gioco.

Se l'arbitro non accoglie la contestazione, il manager può dichiarare di voler effettuare il protesto tecnico.

In tal caso l'arbitro e il manager interessati devono recarsi al tavolo del classificatore ufficiale ove, prima l'arbitro e poi il manager, preciseranno per iscritto su appositi moduli, in triplice copia, i motivi della decisione e le ragioni del protesto.

Il classificatore completerà il modulo trascrivendo la situazione contestata iniziale e finale.

Qualora manchi il classificatore ufficiale, i compiti a lui demandati vengono svolti dall'arbitro capo.

Il mancato uso dei moduli previsti e il non rispetto dell'ordine di compilazione del protesto fra l'arbitro e il manager, non comporta l'inammissibilità del protesto stesso.

L'arbitro interessato ha l'obbligo di accettare sempre il protesto tecnico, procedendo alla formalità di cui sopra, anche se lo stesso appaia manifestamente inammissibile o infondato.

6.05 Protesto Tecnico: modalità di compilazione, conferma e termini di invio

Al termine della partita e prima che l'arbitro capo sia uscito dal terreno di gioco, il manager che ha effettuato il protesto deve comunicare la conferma del protesto e deve controfirmare il modulo. In difetto il reclamo cessa di avere efficacia.

Nel caso che il protesto tecnico venga confermato, una copia del modulo di reclamo deve essere restituita al manager reclamante, l'altra copia deve essere consegnata all'altro manager e l'originale deve essere trattenuto dall'arbitro capo per l'inoltro all'Organo competente.

La conferma del protesto comporta l'assunzione dell'onere della tassa nella misura stabilita dal C.F., anche in caso di mancato inoltro del protesto all'Organo competente.

La tassa sarà addebitata per la metà, se il protesto non verrà confermato al termine della gara ed in questo caso l'arbitro dovrà inoltrare all'Organo competente le tre copie del modulo di protesto.

6.06 Protesto Tecnico: termini e procedure di inoltro

La Società reclamante deve effettuare la proposizione del reclamo formale entro 3 giorni dalla data di svolgimento della gara, secondo quanto previsto nel R. di G. effettuando, a pena di nullità, il versamento alla F.I.B.S. della tassa stabilita dal C.F., a mezzo vaglia, C/C postale o bonifico bancario preannunciante il Protesto Tecnico, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara ed inviando contestualmente alla F.I.B.S., a mezzo fax, la ricevuta del versamento.

6.07 Riserva scritta

La Riserva scritta è il mezzo per impugnare, innanzi all'organo giudicante competente, l'esito di una partita, prima che sia stato dato inizio alla medesima, o sia in corso di svolgimento, o anche dopo il termine della stessa e comunque entro il termine massimo previsto dal successivo art 6.08:

- a) per violazione di ogni altra disposizione federale, non attinente al RTG o altra disposizione in deroga al medesimo
- b) per la partecipazione alla gara di giocatore o tecnico in posizione irregolare secondo quanto definito dal R.A.A.

6.08 Riserva scritta: modalità e termini di presentazione

Per le violazioni di cui all'art. 6.07 il manager, qualora non rilevi la violazione prima che l'arbitro abbandoni il terreno di gioco, deve inviare formalmente la riserva scritta, all'Organo giudicante competente, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara, inviandone contestualmente copia alla F.I.B.S. a mezzo fax simile.

6.09 Riserva scritta: modalità di compilazione, conferma e termini di invio

La Riserva scritta può essere compilata in ogni momento e consegnata all'arbitro capo prima che abbandoni il terreno di gioco e comunque inviata all'Organo Giudicante competente entro il termine e con le modalità di cui al precedente art 6.08.

Una copia della comunicazione inviata all'Organo Giudicante competente deve essere inviata anche alla Società controinteressata.

La proposizione della Riserva scritta comporta l'assunzione dell'onere della tassa, nella misura stabilita annualmente dal C.F.

La società reclamante deve effettuare, a pena di nullità, il versamento della tassa stabilita dal C.F., a mezzo vaglia preannunciante la Riserva scritta, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara inviando contestualmente alla F.I.B.S., a mezzo fax simile, la ricevuta del versamento.

6.10 Accoglimento del reclamo tecnico

L'Organo competente, in caso di accoglimento del protesto tecnico, dispone, a suo insindacabile giudizio, per la ripetizione della gara o per la ripresa e continuazione della stessa.

Nel caso in cui disponga per la continuazione, con l'osservanza delle disposizioni dei relativi R.T.G. stabilisce, con la sua decisione, l'esatta situazione risultante sul campo di gioco, dopo la modifica della decisione arbitrale protestata.

6.11 Omologazione delle gare

Il Giudice Unico Sportivo, i Giudici di Categoria ed i Giudici Regionali, non appena pervenuti i referti arbitrali, debbono procedere alla omologazione delle gare con l'attribuzione della vittoria della squadra che ha conseguito il miglior punteggio nelle gare terminate regolarmente.

Negli altri casi in cui la vittoria debba essere attribuita ad una società in applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, il punteggio viene determinato in 9-0 o 7-0, a seconda del numero degli innings previsti per la gara stessa salvo eccezioni di cui all'art. 3.09 R.A.A., salvo l'eventuale miglior punteggio già conseguito in campo dalla squadra dichiarata vincente.

In pendenza di reclami l'omologazione delle gare può essere sospesa per necessari accertamenti.

6.12 Procedure d'urgenza per i Play-Off

Le procedure d'urgenza troveranno applicazione con la decorrenza fissata dal CF in sede di approvazione delle formule e dei calendari di ciascun campionato.

Il CF fissa in tal caso il numero delle giornate di squalifica oltre le quali è ammesso il ricorso alla C.A.F., la decorrenza delle squalifiche comminate, i termini di invio dei referti arbitrali, i termini di adozione delle delibere da parte del G.U.S., G.U.C., G.U.R, i termini e le modalità di notifica delle suddette delibere, le modalità ed i termini di presentazione degli appelli alla C.A.F. ed i termini di adozione delle relative decisioni.

6.13 Appelli

Possono essere proposti appelli alla C.A.F. avverso le decisioni giurisdizionali ed i provvedimenti di erogazione di sanzioni disciplinari adottati dal G.U.S., G.U.C. e G.U.R. con le modalità ed i termini previsti dal Regolamento di Giustizia.

6.14 Deroghe

La C.O.G., in base alle direttive impartite dal C.F. prima dell'inizio attività agonistica annuale, o in sede di regolamento di particolari manifestazioni, può impartire disposizioni particolari per lo svolgimento delle gare federali e per lo svolgimento dei campionati, tornei e manifestazioni speciali. Per quanto riguarda particolari manifestazioni organizzate dalle società, le eventuali deroghe vengono stabilite in sede di approvazione del regolamento della manifestazione. Disposizioni particolari hanno effetto e debbono essere applicate per tutto lo svolgimento dei campionati, fasi di campionato, tornei o manifestazioni speciali cui si riferiscono.

6.15 Interpretazione ed applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce il complesso delle norme di diritto sportivo aventi lo scopo di disciplinare e regolare, in piena lealtà sportiva, lo svolgimento delle gare dei campionati, tornei e manifestazioni agonistiche varie. Come tale deve essere interpretato ed applicato, unitamente alle disposizioni speciali contenute nello Statuto e negli altri Regolamenti Federali.

In caso di contrasto tra le norme contenute nel R.T.G. e quelle contenute nel presente Regolamento, prevalgono queste ultime.

PARTE VII – ATTIVITÀ AGONISTICA SOCIALE

7.00 Generalità

Le società affiliate possono organizzare manifestazioni agonistiche sociali, previa autorizzazione degli Organi federali competenti.

Lo svolgimento dell'attività sociale non può intralciare quello dell'attività federale, salvo particolari deroghe concesse dal Consiglio di Presidenza della F.I.B.S. (C.d.P.) sentito il parere della C.O.G.. L'onere e la responsabilità finanziaria delle manifestazioni sono sempre a carico degli organizzatori. Le gare giocate senza la prescritta autorizzazione e senza il controllo tecnico-disciplinare della F.I.B.S., sono nulle a tutti gli effetti e le società che le disputano sono passibili di sanzioni disciplinari.

7.01 Autorizzazioni attività sociali

Le richieste per l'autorizzazione allo svolgimento delle gare dovranno essere inviate:

- a) al C.F. per le manifestazioni internazionali;
- b) alla C.O.G. e alle C.G.C., nell'ambito delle proprie competenze, se trattasi di manifestazioni a carattere nazionale o internazionale;
- c) ai R.A.A.R. se trattasi di manifestazioni interregionali, regionali e provinciali; e debbono contenere:
 - 1) le indicazioni della società organizzatrice
 - 2) il calendario con la data e l'orario delle gare
 - 3) la richiesta di designazione degli U.d.G.e del Giudice
 - 4) il regolamento della manifestazione

L'Organo competente può apportare al regolamento eventuali modifiche.

La richiesta di autorizzazione per Tornei e Coppe deve pervenire all'Organo competente con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio della manifestazione. Quelle per singole gare devono invece essere effettuate con almeno 8 giorni di anticipo.

L'Organo competente dovrà notificare alla società organizzatrice, unitamente all'autorizzazione, anche la quota da versare, prima dell'inizio della manifestazione, per gli oneri finanziari presunti relativi alle spese per gli Ufficiali di Gara e per il Giudice impegnati nella manifestazione stessa. Eventuali somme eccedenti l'importo versato saranno restituite d'ufficio.

Non sono ammessi i reclami in materia di autorizzazioni.

7.02 Rinunce a manifestazioni sociali

La società responsabile di rinuncia, dopo l'adesione o l'iscrizione alla manifestazione, viene ritenuta responsabile dei danni arrecati alla società o alle società organizzatrici della manifestazione stessa.

Conseguentemente essa è tenuta al risarcimento dei danni nella misura prevista dal Regolamento della manifestazione, così come approvato dalla Struttura competente.

7.03 Trasferite all'estero

Per le manifestazioni o gare che si svolgono all'estero, la società interessata deve:

- a) richiedere alla C.O.G. l'autorizzazione prima di concludere le trattative con le società estere, inviando il programma di massima
- b) notificare l'avvenuta conclusione delle trattative, inviando il programma definitivo, indicando il nome dei componenti la comitiva e del Dirigente Accompagnatore Ufficiale
- c) informare telegraficamente la C.O.G. di qualsiasi variazione di programma e degli eventuali incidenti che si fossero verificati

La società che desidera includere nella comitiva U.d.G. deve farne tempestiva richiesta al C.N.A., indicando una terna di nomi per ogni U.d.G. che intenda portare al seguito.

La designazione dei nominativi è di competenza del C.N.A..

Le squadre debbono mantenere all'estero comportamento corretto e particolarmente disciplinato, restando soggetti alla disciplina federale.

Competente ad applicare le sanzioni disciplinari è il G.U.S. informato, ove occorra, dalla C.O.G. o dalla Segreteria Generale della F.I.B.S. dopo istruttoria del Procuratore Federale

PARTE VIII – ATTIVITÀ AMATORIALE

8.00 Campionati Amatoriali

L'organizzazione dell'attività amatoriale è delegata ai Comitati Provinciali con la collaborazione ed il coordinamento dei Comitati Regionali interessati che possono, nell'ambito della propria competenza territoriale, organizzare dei campionati amatoriali ed indire delle manifestazioni locali.

I regolamenti di tali manifestazioni, relativamente alle attività giovanili, debbono rispettare, in merito all'età, quanto disposto dal C.F. per le varie categorie.

8.01 Enti Aderenti - Attività Amatoriale

Le adesioni come Enti Aderenti alla F.I.B.S. per l'attività amatoriale dovranno pervenire, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, ai Comitati Provinciali di competenza con relativa ricevuta di pagamento, il cui importo è fissato annualmente dal C.F. (Mod.DAA)

I Comitati Provinciali dovranno inviarne copia al Comitato Regionale ed alla Segreteria Generale, la quale provvederà a sottoporla alla ratifica del C.F.

Agli Enti Aderenti, che svolgono esclusivamente Attività Amatoriale, non è consentita la proprietà del cartellino dei giocatori, essendo, questo personale.

8.02 Attività Amatoriale

Potrà essere praticata attività amatoriale di baseball e softball maschile e femminile ed anche con squadre miste. L'attività dovrà rispettare le norme dei regolamenti federali.

Gli affiliati che intendono organizzare e/o partecipare a manifestazioni, gare, tornei, dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione al C.P. di appartenenza.

Qualsiasi spesa concernente manifestazioni, gare o tornei sarà a completo carico degli organizzatori.

8.03 Tesseramento

Coloro che esercitano Attività Amatoriale debbono essere in possesso di tessera amatoriale ad essi rilasciata dai Comitati Provinciali competenti, che provvederanno ad inviarne copia alla F.I.B.S.

La tessera amatoriale, documento di identificazione agli effetti e finalità sportive, viene rilasciata a quanti ne facciano richiesta ed ha la durata dell'anno sportivo.

I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.I.B.S. la quale, comunque, non assume altra responsabilità relativa al loro operato se non quella della loro copertura assicurativa.

Il tesseramento amatoriale alla F.I.B.S. può essere richiesto da società, Ente, etc., ma il tesserato rimane unico proprietario del cartellino.

La richiesta di tesseramento amatoriale deve essere redatta utilizzando il modello (AM), predisposto dalla F.I.B.S.

La tessera amatoriale è compatibile con qualsiasi altra tessera federale.

Il tesseramento per l'attività amatoriale è aperto ad ambo i sessi purché ne rispetto dei limiti di età previsti per l'attività giovanile agonistica.

La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota fissata dal C.F..

Il tesserato può partecipare ai tornei, manifestazioni, campionati amatoriali restando impegnato con la squadra/società per la quale intende giocare solo e soltanto per la durata del torneo, manifestazione, campionato.

Valgono tutte le norme approvate dal C.O.N.I. in tema di antidoping.

Il tesserato può partecipare a più manifestazioni amatoriali anche con società diverse da quella che ha effettuato il cartellinamento.

8.04 Atleti già tesserati per società

Gli atleti tesserati con società che praticano attività agonistica federale, potranno partecipare all'Attività Amatoriale solo se in possesso del regolare nulla-osta della società di appartenenza

8.05 Giustizia

Gli organizzatori di manifestazioni, gare o tornei dovranno richiedere agli organi federali competenti la presenza di un Giudice che, nel rispetto dei regolamenti federali, provvederà alla omologazione ed alle eventuali sanzioni.